

Approvato c/Deliberazione n. 906 del 06/09/2017

REGOLAMENTO
PER L'ACCETTAZIONE DI DONAZIONI DI BENI
MOBILI E PER
L'ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI IN
COMODATO
D'USO GRATUITO ED IN PROVA/VISIONE

INDICE

| | |
|--|--|
| CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI | |
| Art. 1 - Disposizioni di carattere generale | |
| Art. 2 - Oggetto e finalità del regolamento..... | |
| Art. 3 - Disciplina delle donazioni, dei contratti di comodato d’uso e dell’utilizzo dei beni in prova/visione | |
| Art. 4 – Ambito di applicazione | |
| CAPO II – ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DONAZIONE..... | |
| Art. 5 - Proposta di donazione..... | |
| Art. 6 - Presupposti per l’accettazione della proposta di donazione..... | |
| Art. 7 - Procedimento per l’accettazione della proposta di donazione..... | |
| Art. 8 - Conclusione del procedimento..... | |
| Art. 9 - Adempimenti conseguenti all’accettazione del bene e/o somma di denaro..... | |
| CAPO III – ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI COMODATO D’USO GRATUITO | |
| Art. 10 - Proposta di comodato | |
| Art. 11 - Presupposti per l’accettazione della proposta di comodato..... | |
| Art. 12 - Procedimento per l’accettazione della proposta di comodato | |
| Art. 13- Conclusione del procedimento | |
| Art. 14 Adempimenti conseguenti all’accettazione del contratto di comodato d’uso gratuito | |
| CAPO IV – BENI IN PROVA/VISIONE | |
| Art. 15 – Beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e beni non consumabili in prova/visione | |
| Art. 16- Beni consumabili in prova/visione | |
| CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI..... | |
| Art. 17 - Collaudo dei beni | |
| Art. 18 - Entrata in vigore..... | |
| Art. 19 – Pubblicazione | |
| Allegati 1,2,3,4 | |

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disposizioni di carattere generale

Soggetto titolare/destinatario della donazione è l' ASL TO4, non le singole strutture organizzative Aziendali.

L'Azienda può accettare donazioni, contratti di comodato d'uso gratuito, utilizzare beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e/o beni non consumabili in prova/visione a seguito di una valutazione multidisciplinare rispondente ai seguenti criteri:

1. Finalità lecita della donazione, del contratto di comodato d' uso gratuito e dell'utilizzo di beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e di beni non consumabili in prova/visione;
2. Compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali dell'Azienda;
3. Sostenibilità degli effetti della donazione e del contratto di comodato d'uso gratuito nonché dell'utilizzo di beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e/o beni non consumabili in prova/visione, sia in termini economici che organizzativi;
4. Necessità e congruità dell'oggetto del comodato d'uso gratuito o delle donazioni di beni e di strumentazione nonché dei beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e/o dei beni non consumabili in prova/visione;
5. Sostenibilità per l'Azienda degli oneri derivanti dai costi di manutenzione, di installazione e di altri servizi rispetto all'entità della donazione, del contratto di comodato d'uso gratuito nonché dell'utilizzo di beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e di beni non consumabili in prova/visione;
6. Congruenza con gli strumenti di programmazione aziendale approvati nella definizione del piano investimenti, tutelando in questo modo le priorità emerse nella stesura del documento di programmazione e mantenendo inalterato il “modus operandi” relativo all'acquisizione dei beni;

In mancanza di una precisa indicazione da parte del donatore o del comodatario, rispetto alla destinazione del bene o della cifra elargita (donazioni liberali non finalizzate), l'Azienda destinerà la donazione al fine istituzionale indicato come prioritario nella programmazione aziendale.

L'Azienda si riserva di rifiutare e di motivare, per iscritto, qualsiasi donazione o offerta di comodato d'uso gratuito qualora non rispondente ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo e comunque nei casi in cui la donazione:

- vada contro l'etica o possa creare una lesione dell'immagine dell'Azienda;
- implichi un conflitto di interessi tra l'Azienda e il donatario o comodatario;

- costituisca un vincolo in ordine all'acquisto di beni o, nel caso di attrezzature, comporti esborso di denaro per servizi (contratti di manutenzione) o beni accessori (materiale di consumo prodotto in esclusiva).
- non rispetta i requisiti di sicurezza antincendio e/o di sicurezza degli operatori/utilizzatori o sia carente di certificazioni e/o marcatura CE.

In linea generale, non possono essere accettate donazioni ed atti di liberalità:

- che siano sottoposte a termine, modo o condizione;

Inoltre, non possono essere accettate donazioni, atti di liberalità o di comodato d'uso:

- provenienti da soggetti che non abbiano piena capacità di disporre del bene donato;
- del tutore o del genitore per la persona incapace da essi rappresentata;
- effettuate su mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

Le donazioni, erogazioni liberali e i comodati d'uso effettuati in violazione dei divieti sopra elencati sono nulle.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

L'obiettivo del presente regolamento è quello di definire l'iter necessario a formalizzare l'accettazione delle proposte di donazione, la stipula di contratti di comodato d'uso gratuito nonché le norme di utilizzo di beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e di beni non consumabili in prova/visione.

Il presente regolamento disciplina, in particolare, i procedimenti amministrativi:

- di accettazione delle donazioni di beni mobili e di denaro;
- di acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito;
- di utilizzo di beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e beni non consumabili in prova/visione a favore dell'ASL TO4.

I procedimenti amministrativi di cui sopra sono di competenza della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, limitatamente alla predisposizione degli atti istruttori (ricevimento delle proposte, richieste dei pareri) e all'adozione del provvedimento amministrativo di accettazione delle donazioni, di acquisizione dei beni mobili in comodato d'uso gratuito, compresa la sottoscrizione del relativo contratto di comodato.

Il procedimento amministrativo relativo a tutte le elargizioni liberali in denaro, finalizzate e non all'acquisto di beni inventariabili, a favore dell'ASL TO4, è di competenza della S.C. Affari Istituzionali-Legali-CNU.

L'accettazione di donazioni e comodati d'uso gratuito è subordinata ad una attenta valutazione degli effetti economici ed organizzativi, della compatibilità con le finalità istituzionali dell'ASL TO4, della congruità alla programmazione aziendale e dell'assenza di conflitto di interesse tra chi dona e chi riceve la donazione; a tal fine si rende necessario il parere di più strutture aziendali.

Art. 3 - Disciplina delle donazioni e dei contratti di comodato d'uso

L'iter relativo alle donazioni e/o comodati d'uso gratuito, da parte di soggetti terzi, non contempla la richiesta da parte dell'ASL, bensì esclusivamente l'offerta da parte degli stessi secondo quanto indicato nei successivi artt. 5 e 6.

Per le donazioni si applica la disciplina dettata dagli artt. 769 e ss. del Codice Civile.

Per le acquisizioni dei beni mobili in comodato d'uso gratuito e per l'utilizzo di beni consumabili e non in prova/visone si richiamano gli artt 1803 e ss. del Codice Civile.

Art. 4 – Ambito di applicazione

Il seguente regolamento si applica alle donazioni ed erogazioni liberali, intendendo con esse le seguenti attività:

1. donazioni/erogazioni liberali e di comodato d'uso gratuito di beni:
 - donazioni di apparecchiature biomedicali e di strumenti chirurgici;
 - donazioni di arredi sanitari;
 - donazione di arredi non sanitari;
 - donazione di tecnologie non sanitarie (tv, pc, stampanti, fax, multifunzione, ecc.);
 - donazioni di beni non soggetti ad inventariazione (ad es. abbonamenti a riviste, pubblicazioni).
2. donazioni/erogazioni liberali in denaro:
 - donazione di denaro finalizzata alla stipula di contratti di prestazioni d'opera professionale o borse di studio;
 - donazione di denaro finalizzata all'acquisizione di apparecchiature biomedicali e di strumentario chirurgico;
 - donazione di denaro finalizzata all'acquisizione di arredi sanitari;
 - donazione di denaro finalizzata all'acquisizione di arredi non sanitari;
 - donazioni non finalizzate.

CAPO II – ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DONAZIONE

Art. 5 – Proposta di donazione

L'offerta di donazione, indirizzata al Direttore Generale e, per conoscenza, alla S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale o alla Struttura preposta, ai sensi del successivo art. 8, all'accettazione della donazione, deve pervenire dal soggetto donante ed indicare espressamente:

- I dati anagrafici del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;
- la disponibilità a fornire, a titolo di donazione liberale, il bene ovvero una determinata somma di denaro (“animus donandi”);
- l'eventuale Struttura aziendale destinataria della donazione;
- l'eventuale finalità a cui è vincolata la donazione. In tale ipotesi la donazione può essere accettata solo qualora la finalità sia compatibile con l'interesse pubblico ed i fini istituzionali dell'ASL TO4 e non comporti un onere eccessivo rispetto all'entità della donazione stessa ed alla programmazione aziendale;

Inoltre, qualora oggetto della donazione sia un bene mobile, l'offerta di donazione dovrà indicare:

- la marca, il modello, il valore economico (IVA inclusa), con l'impegno di allegare copia della fattura di acquisto e copia dei documenti relativi alla garanzia, qualora trattasi di bene acquistato dal proponente;
- l'anno di fabbricazione del bene nuovo o usato;
- se il bene è uno strumento biomedicale, un'apparecchiatura radiologica o altra attrezzatura sanitaria, la sua conformità alla normativa che ne disciplina le caratteristiche, se possibile gli estremi della normativa stessa;
- l'eventuale esistenza di diritti di esclusiva su beni di consumo o accessori del bene;
- l'impegno a consegnare:
 - i manuali d'uso in lingua italiana ed in formato elettronico;
 - la documentazione tecnica nella quale sono riportate le caratteristiche del bene;
 - le certificazioni di prodotto, tra le quali quelle relative al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - i requisiti ambientali del locale di destinazione;

- eventuali ulteriori requisiti individuati in via generale dalla Direzione dell'Azienda scrivente per determinati tipi di beni
- eventuali oneri a carico dell'ASL TO4.

L'offerta di donazione può essere presentata utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Regolamento "MODULO 1 -PROPOSTA DI DONAZIONE", ovvero mediante comunicazione scritta riportante tutte le indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 6 - Presupposti per l'accettazione della proposta di donazione

La proposta di donazione è accettata qualora ricorrano i seguenti presupposti:

1. la proposta contenga le indicazioni di cui al precedente art. 5;
2. il bene mobile, ovvero l'impiego del denaro donato, sia strumentale all'attività istituzionale della Struttura dell'ASL TO4 a cui il bene è destinato e sia compatibile con la programmazione aziendale;

Se il proponente è un imprenditore:

- a) la proposta non deve essere formulata durante il procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso da soggetti che possono essere invitati o che sono stati invitati a parteciparvi; qualora la proposta sia presentata durante una procedura di gara, il procedimento diretto all'accettazione della donazione è interrotto sino alla conclusione della gara;
- b) il proponente non deve avere diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni accessori del bene oggetto della proposta, salvo che, sussistendo tali diritti di esclusiva, intenda donare anche tali beni ovvero la proposta di donazione sia formulata successivamente all'acquisto dei beni da parte dell'ASL TO4.

Qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento biomedicale, altra attrezzatura sanitaria o apparecchiatura radiologica, esso dovrà avere le caratteristiche previste dalla normativa in materia;

Qualora oggetto della donazione sia un bene non sanitario esso dovrà avere le caratteristiche previste dalla normativa in materia di sicurezza.

Qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento informatico, esso dovrà essere compatibile con il sistema informatico dell'ASL TO4;

Qualora la presa in carico e l'utilizzo del bene comporti possibili profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori e/o degli utenti, il bene donato dovrà avere le caratteristiche previste dalla normativa in materia.

Art. 7 - Procedimento per l'accettazione della proposta di donazione

La Struttura preposta, ai sensi del successivo art. 8, alla conclusione del procedimento di accettazione della donazione dovrà verificare che la proposta di donazione contenga le indicazioni di cui all'art. 5 e, in assenza di alcune di esse, dovrà invitare il proponente ad integrare la proposta. La Struttura di cui sopra, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6, dovrà richiedere parere scritto, allegando tutta la documentazione tecnica ed economica, le certificazioni di prodotto ed i manuali d'uso, in relazione alla tipologia della donazione:

- al Responsabile della Struttura aziendale cui la donazione è destinata;
- alla S.C. Direzione Sanitaria di Presidio se trattasi di donazione a favore di una Struttura sanitaria ospedaliera;
- alla S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi sul presupposto indicato all'art. 6;
- all'Ufficio Ingegneria Clinica e/o alla S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale in caso di donazione di uno strumento biomedicale o di altra attrezzatura sanitaria o non o apparecchiatura;
- alla S.C. Sistemi Informativi e Ufficio Flussi in caso di donazione di donazione di uno strumento informatico;
- alla S.C. Servizio Prevenzione e Protezione qualora la presa in carico e l'utilizzo del bene comporti possibili profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori;

La S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale verificherà con l'Ufficio Ingegneria Clinica che siano state acquisite le autorizzazioni regionali nei casi previsti dalla normativa.

I pareri suindicati dovranno pervenire alla Struttura competente entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

I pareri devono essere redatti per iscritto sull'apposito modulo allegato al presente Regolamento
MODULO 1 - PROPOSTA DI DONAZIONE - SEZIONE 6 RISERVATA ASLTO4.

Art. 8 - Conclusione del procedimento

L'accettazione delle donazioni di beni (inventariabili e non) si conclude :

- con Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale per quanto concerne le donazioni di beni il cui valore non sia superiore a € 500,00;
- con Deliberazione del Direttore Generale, su proposta della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale per quanto concerne le donazioni di beni il cui valor sia superiore a € 500,00.

L'accettazione di tutti i contributi liberali si conclude:

- con Determinazione del Direttore della S.C. Affari Istituzionali-Legali-CNU per quanto concerne i contributi liberali non superiori a € 500,00
- con Deliberazione del Direttore Generale, su proposta della S.C. Affari Istituzionali-Legali-CNU, per i contributi liberali superiori a € 500,00

L'accettazione di donazioni di beni mobili non inventariabili di modico valore, inferiore a € 100,00, si conclude con lettera del Direttore o del Responsabile della Struttura ricevente la donazione stessa.

Il provvedimento amministrativo è trasmesso:

1. Al donatore;
2. Alla Struttura di destinazione della donazione;
3. Alle Strutture coinvolte nel procedimento.

Art. 9 - Adempimenti conseguenti all'accettazione del bene e/o somma di denaro

Gli adempimenti conseguenti all'avvenuta accettazione del bene o della somma di denaro sono a carico delle Strutture Aziendali in base alle rispettive competenze.

CAPO III – ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI COMODATO D'USO GRATUITO

Art. 10 - Proposta di comodato

L'offerta di un bene mobile in comodato d'uso gratuito deve pervenire dal soggetto proponente ed indicare espressamente:

- i dati anagrafici del proponente, se trattasi di persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se trattasi di persona giuridica;
- la disponibilità a fornire il bene a titolo di comodato d'uso gratuito;
- la marca, il modello, il valore economico (IVA inclusa) del bene;
- l'eventuale esistenza di diritti di esclusiva su beni di consumo o accessori del bene;
- lo stato di conservazione, di funzionamento e di manutenzione del bene;
- se il bene è uno strumento biomedicale, altra attrezzatura sanitaria o un'apparecchiatura radiologica, la sua conformità alla normativa che ne disciplina le caratteristiche e gli estremi della normativa stessa;
- la Struttura organizzativa dell'Azienda alla quale il proponente intende destinare il bene;
- la durata del comodato;
- le eventuali limitazioni e/o condizioni di utilizzo del bene;

- le modalità di restituzione del bene, che in ogni caso dovranno essere senza oneri a carico dell'ASL.

La proposta di comodato dovrà essere presentata mediante l'apposito modulo allegato al presente Regolamento "MODULO 2 -PROPOSTA DI COMODATO", ovvero mediante comunicazione scritta riportante tutte le indicazioni di cui al comma precedente.

Alla proposta di comodato dovranno essere allegati:

- la eventuale bozza contrattuale;
- i manuali d'uso in lingua italiana ed in formato elettronico;
- la documentazione tecnica nella quale sono riportate le caratteristiche del bene;
- le certificazioni di prodotto, tra le quali quelle relative al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- le indicazioni circa i requisiti ambientali/impiantistici del locale di destinazione.

Art. 11 - Presupposti per l'accettazione della proposta di comodato

Salvo giustificato motivo, la proposta di comodato è accettata qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- contenga le indicazioni di cui al precedente art. 10;
- il bene sia strumentale all'attività istituzionale dell'ASL TO4 e sia compatibile con la programmazione aziendale;

Se il proponente è un imprenditore:

a) la proposta non dovrà essere formulata da persone fisiche o giuridiche che siano in quel momento partecipanti (anche in forma di ATI) ad una gara indetta dall'ASL scrivente;

b) il proponente non dovrà avere diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni accessori del bene oggetto della proposta, salvo che, sussistendo tali diritti di esclusiva:

- intenda donare o dare in comodato tali beni;
- il comodato sia inserito in una procedura di gara finalizzata all'acquisto dei beni di consumo da parte dell'ASL TO 4.

Qualora oggetto della proposta di comodato sia uno strumento biomedicale, altra attrezzatura sanitaria o un'apparecchiatura radiologica, occorrerà la sua conformità alla normativa che ne disciplina le caratteristiche;

Idem per il bene non medicale.

Qualora oggetto della proposta di comodato sia uno strumento informatico, lo stesso dovrà essere compatibile con il sistema informatico dell'ASL TO4.

Qualora la presa in carico e l'utilizzo del bene comportino possibili profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori, la S.C. Servizio Prevenzione e Protezione dovrà dare il proprio parere positivo.

Art. 12 - Procedimento per l'accettazione della proposta di comodato

La S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale – Settore Patrimonio verificherà che la proposta di comodato contenga le indicazioni di cui all'art. 11 . Se una o più di esse sono assenti, inviterà il proponente ad integrare la proposta.

La S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale – Settore Patrimonio, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6, richiederà parere scritto, allegando tutta la documentazione tecnica, economica, certificazioni di prodotto, manuali d'uso, in relazione alla tipologia del comodato, alle Strutture aziendali competenti.

La S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale verificherà con l'Ufficio Ingegneria Clinica che siano state acquisite, le autorizzazioni regionali, nei casi previsti dalla normativa.

I pareri suindicati dovranno pervenire alla S.C. Tecnico Patrimoniale entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

I pareri devono essere redatti per iscritto e compilando il modulo allegato al presente Regolamento "MODULO 2 - PROPOSTA DI COMODATO - SEZIONE 6 RISERVATA ASLTO4".

Art. 13 – Conclusione del procedimento

Il comodato è accettato con Deliberazione del Direttore Generale.

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale.

Art. 14 – Adempimenti conseguenti all'accettazione del contratto di comodato d'uso gratuito

Copia della deliberazione è inoltrata alla Struttura destinataria del bene ed a quelle coinvolte nel procedimento;

Al comodante sono trasmessi copia della Deliberazione ed originale del contratto.

Il comodato si perfeziona con la consegna del bene.

Gli adempimenti conseguenti all'avvenuta accettazione del bene in comodato d'uso gratuito sono in capo alle Strutture aziendali in base alle rispettive competenze-

CAPO IV – BENI IN PROVA/VISIONE

Art. 15 – Beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e beni non consumabili in prova/visione

Il bene strumentale allo svolgimento di attività sperimentale verrà utilizzato esclusivamente per tale attività. Esso dovrà essere restituito immediatamente dopo la sperimentazione.

Il bene non consumabile in prova/visione verrà utilizzato esclusivamente a tal fine; esso dovrà essere restituito immediatamente dopo la prova/presa visione e comunque entro 60 giorni; qualora ricorra giustificato motivo, esso potrà essere trattenuto per un periodo superiore, ma non oltre 180 giorni.

L'utilizzo di tali beni viene accettato per iscritto dal Direttore/Responsabile della Struttura utilizzatrice; l'accettazione sarà trasmessa per conoscenza al Direttore Sanitario di Presidio e/o di Distretto.

Art. 16 – Beni consumabili in prova/visione

I beni consumabili in prova sono acquisiti nella quantità strettamente necessaria alla prova.

Tali beni sono acquisiti a scopo di prova (assenza dell'”animus donandi”).

L'accettazione è effettuata dal Direttore/Responsabile della Struttura utilizzatrice, di regola sottoscrivendo il documento di trasporto del bene.

L'accettazione sarà trasmessa per conoscenza al Direttore Sanitario di Presidio e/o di Distretto.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Collaudo dei beni

I beni donati o in comodato saranno sottoposti a collaudo di funzionamento. Tale collaudo sarà effettuato dall'Ufficio Ingegneria Clinica, dalla S.C. Sistemi Informativi o dalla S.C. Tecnico Patrimoniale a seconda della tipologia di bene.

L'eventuale esito negativo del collaudo di funzionamento sarà segnalato per iscritto alla S.C. Tecnico Patrimoniale per gli adempimenti di competenza.

Il montaggio e l'installazione deve essere eseguito dal fornitore secondo quanto previsto dal manuale d'uso.

Il collaudo deve essere effettuato alla presenza di un Tecnico dell'ASL TO4 competente in materia ed in contraddittorio con la ditta fornitrice/produttrice.

Devono essere effettuate tutte le verifiche di sicurezza impiantistica a servizio del bene e deve essere altresì effettuata la formazione circa l'utilizzo, al personale sanitario e tecnico.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua approvazione con deliberazione del Direttore Generale/ dell'ASL TO4.

Art. 19 – Pubblicazione

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web aziendale